



# COMUNE DI ITTIRI

VIA SAN FRANCESCO N. 1 - C.A.P. 07044 - PROVINCIA DI SASSARI  
TEL. : 079/445200 - FAX : 079/445240 - C.F. o P. IVA : 00367560901

---

## SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

**Allegato”A” alla Determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

### **BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRACTO PER MOROSITÀ – BANDO APERTO**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO**

- Visto l’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato istituito il Fondo finalizzato alla concessione, tramite i Comuni, di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- Visto il Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016 con il quale è stato disciplinato il funzionamento del Fondo ;
- Visto il Decreto interministeriale del 23/6/2020 (pubblicato sulla G.U. in data 6/8/2020 n. 196), con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse stanziato nell’annualità 2020 ha modificato alcuni criteri del decreto ministeriale del 30/3/2016;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/2 del 30.09.2020 che ha previsto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità al bando e disposto che gli uffici regionali integrino il bando regionale di cui alla DGR N. 42/11 del 22.10.2019, approvato con determinazione SER n. 33759/2078 del 29/10/2019, con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 23/6/2020;
- Vista la determinazione SER n. 28432/1809 del 6.10.2020, con la quale è stato approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/21 DEL 24.03.2021, che ha autorizzato gli Uffici regionali ad apportare modifiche al bando regionale approvato con la determinazione SER n. 28432/1809 del 6.10.2020, al fine di disciplinare aspetti specifici e agevolare i Comuni nella predisposizione dei bandi comunali ;
- Vista la determinazione prot. 3715 rep n. 129 del 28/01/2022 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica – dell’Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il nuovo Bando regionale permanente relativo relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Vista la nota RAS acquisita agli atti del Comune al prot. 1327 in data 01/02/2022 con la quale si invitavano tutti i Comuni della Sardegna sia quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o i capoluoghi di Provincia (comuni prioritari) e sia i Comuni (non prioritari) che rilevano casi di sfratto per morosità incolpevole, ad avviare urgentemente le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione e a comunicare i relativi esiti;

- Vista la propria Determinazione adottata in data odierna con la quale è stato approvato lo schema di domanda e il Bando pubblico;

### **RENDE NOTO**

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico, con le modalità di “bando aperto”, privo di scadenza in modo che i cittadini possano presentare istanza al Comune in ogni momento dell’anno, per l’assegnazione di eventuali contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Ittiri e destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità.

### **PREMESSA**

Il presente bando è finalizzato alla individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici in questione, ed alla quantificazione del fabbisogno da comunicare alla RAS;

La partecipazione del Comune di Ittiri è finalizzata alla partecipazione al bando in qualità di Comune non prioritario, in quanto il bando è riservato ai comuni con alta densità abitativa “ATA” e ai Capoluoghi di Provincia, pertanto i Comuni non prioritari potranno essere finanziati con risorse statali solo nel caso in cui la loro ammissibilità sia espressamente dichiarata nei decreti Ministeriali.

#### **Art. 1 – Destinatari e finalità dei contributi**

Destinatari dei contributi sono soggetti residenti nel Comune di Ittiri titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità con citazione per convalida. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il problema dell’alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nelle norme di riferimento e nella presente direttiva.

#### **Art. 2 – Definizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

#### **Art. 3 – Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**

La “consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale, e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016, può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

#### **Art. 4 – Requisiti di ammissibilità**

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande, presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

**a) accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli articoli 8 e 9;**

**b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:**

1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 5, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'alloggio;

3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

**c) verificando che il richiedente**, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

**d) verificando che il richiedente** non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

#### **Art. 5 – Destinazione dei contributi**

È concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per la finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d).

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.

In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;
- rende edotto il locatore dell'obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo. A titolo meramente esemplificativo: qualora il locatore abbia ricevuto il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 10 e l'inquilino abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi; in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa a otto mensilità di canone.

#### **Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande**

I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata al Settore Servizi Sociali del Comune, sulla base del modello predisposto dall'ufficio, da presentarsi **in ogni momento dell'anno**.

L'istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento agli elementi che possono essere oggetto di tale dichiarazione e che conterrà in forma sintetica gli altri elementi necessari per l'ammissione e per l'istruttoria delle domande. In particolare dovrà dichiarare:

- a) Di essere residenti nel Comune di Ittiri;
- b) Di avere un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole;
- c) Di avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno ( carta o permesso);
- d) Che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- e) Che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di interventi simili;
- f) Di essere residente nell'alloggio oggetto della procedura di partecipazione al bando da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- g) Al fine di accedere ai requisiti preferenziali, di avere la presenza all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:
  - Ultrasettantenne;

- Minore;
- Con invalidità accertata per almeno il 74%;
- In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

#### **Art. 7 – Allegati all'istanza**

Alla domanda di partecipazione al bando del cittadino devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1) il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 5;
- 2) l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 5;
- 4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'articolo 5), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'articolo 5). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.

#### **Art. 8 – Valutazione delle domande**

Le domande pervenute saranno valutate dal Settore Servizi Socio-Assistenziali, per la verifica dei requisiti richiesti al fine di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo ai benefici in questione, da comunicare alla RAS.

Al termine dell'istruttoria verrà pubblicata per 5 giorni, in forma riservata, la graduatoria provvisoria, alla quale potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni. Decorsi i 5 giorni di pubblicazione verrà approvata la graduatoria definitiva.

#### **Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo**

L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, con le modalità di cui ai precedenti punti, non può superare gli importi come meglio specificati nell'art. 5.

Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

#### **Art. 10 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

#### **Art. 11 – Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I dati acquisiti saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi della presente direttiva e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

**Art. 12 – Responsabile del procedimento**

Gavino Carta – Responsabile del settore Socio-Assistenziale, Cultura, P.I, Sport – Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS) – tel 079/445222, e-mail: [gavino.carta@comune.ittiri.ss.it](mailto:gavino.carta@comune.ittiri.ss.it).

**Art. 13 – Norme finali**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente Bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, debitamente pubblicizzati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Gavino Carta